Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Venerdì, 14 settembre** — **Numero 218**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . }

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1441 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n.	22. Ufficiali di vario grado e di varie armi, ecc.	500,000 —
»	24. Distretti di reclutamento - Ufficiali, ecc.	1,350,000 —
»	25. Corpi di fanteria - Sottufficiali, caporali, ecc.	4,000,000 —
»	29. Corpi e servizi d'artiglieria, ecc. . . .	2,500,000 —
»	31. Corpi e servizi del genio, ecc.	400,000 —
»	35. Carabinieri Reali - Indennità, ecc. . . .	1,800,000 —
»	38. Servizi sanitari - Ufficiali, ecc.	3,000,000 —
»	39. Servizi sanitari - Sottufficiali, caporali, ecc.	600,000 —
»	40. Servizi di commissariato, ecc.	350,000 —
»	41. Compagnie di sussistenza, ecc.	300,000 —
»	42. Spese di leva, ecc.	1,000,000 —
»	47. Compagnie di disciplina, ecc.	200,000 —
»	53. Indennità e spese per viaggi, ecc. . .	10,000,000 —

Cap. n. 54.	Indennità per servizi, ecc.	5,000,000 —
»	59. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	9,000,000 —
»	60. Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	1,200,000 —
»	62. Spese generali dei corpi, ecc.	2,200,000 —
»	66. Corredo alle truppe, ecc.	2,600,000 —
»	69. Casermaggio e combustibile, ecc. . . .	3,000,000 —
»	85. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. . . .	110,000,000 —
»	100-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e le munizioni .	310,000,000 —
»	100-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	381,000,000 —
	Totale . . .	850,000.000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — GIARDINO — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli :* SACCHI.

Il numero 1448 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a sei mesi dopo la conclusione della pace si osserveranno nei rapporti fra le aziende private e i loro impiegati le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Le aziende private, che già non abbiano mediante aumento dello stipendio o sotto qualsiasi altra forma, concesso al loro personale un compenso per il caro-viveri, sono obbligate a corrispondere a questo titolo una indennità ai loro impiegati il cui stipendio mensile, o ragguagliato a mese, non ecceda le 200 lire nei Comuni la cui popolazione non superi i 40.000 abitanti; le 300 lire nei Comuni da 40,001 a 90.000 abitanti e L. 375 nei Comuni con più di 90.000 abitanti.

L'indennità caro-viveri è commisurata allo stipendio mensile nelle proporzioni seguenti: il 25 per cento sulle prime 100 lire; il 10 per cento sulla parte di stipendio superiore alle 100 lire fino alle 150. La parte di stipendio superiore alle 150 lire non è computata all'effetto della determinazione della indennità.

Qualora fra stipendio e indennità si raggiunga un ammontare superiore al limite di stipendio oltre il quale l'impiegato, ai termini del primo comma del presente articolo, non avrebbe diritto all'indennità, questa dovrà essere ridotta della parte eccedente quel limite.

Agli effetti del presente articolo sono equiparate a stipendio, e devono egualmente computarsi, le provvigioni spettanti all'impiegato e la partecipazione ai benefici alla quale egli avesse contrattualmente diritto. Se l'impiegato è remunerato esclusivamente con tali provvigioni e partecipazioni queste sono commisurate sulla media dell'ultimo quinquennio e, se l'impiegato non compì cinque anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio. Se l'impiegato percepisce anche uno stipendio le predette medie vengono ridotte alla metà.

Qualora però le provvigioni e la partecipazione ai benefici, per la loro natura incerta e aleatoria e per le esiguità del loro ammontare, manchino dei caratteri di equiparazione a stipendio, spetterà alla competente Commissione arbitrale di decidere, su ricorso della parte interessata, se debbano essere escluse dal computo ai fini del presente articolo.

Art. 3.

Se un impiegato sia contemporaneamente addetto a diverse aziende, nel computo dello stipendio per gli effetti dell'art. 2 sarà tenuto conto di quanto gli è da esse complessivamente corrisposto per retribuzione del suo lavoro, e l'indennità caro-viveri, che risulterà dovuta, gli sarà pagata dalle dette aziende in proporzione alla retribuzione corrisposta da ciascuna di esse.

Il presente decreto non si applica alle aziende che occupano un unico impiegato saltuariamente o anche in modo continuativo, ma per qualche ora della giornata, e senza obbligo dell'osservanza d'un orario prestabilito.

Non sono considerati come impiegati d'aziende private ai termini del presente decreto coloro che siano tenuti alla semplice prestazione di mano d'opera, e coloro che, pure essendo occupati per qualche ora della giornata presso le dette aziende, ritraggono principalmente i mezzi di sussistenza dall'esercizio di altra professione o dall'impiego in una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

L'indennità caro-viveri è commisurata allo stipendio mensile quale risulta alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo il caso preveduto nel secondo comma del presente articolo.

Le aziende, le quali abbiano dopo il 31 maggio 1915 concesso aumenti di stipendio o compensi sotto qualsiasi forma per il caro-viveri, ma in misura inferiore a quella stabilita nell'art. 2, debbono elevarli fino a raggiungere quella misura.

Non si considerano come concessi per il caro-viveri gli aumenti di stipendio, o i compensi in qualsiasi altra forma, di data anteriore al 1º giugno 1915.

Per gli effetti di cui al secondo comma si presume, salvo prova contraria, che l'aumento che un impiegato abbia conseguito dopo il 1º giugno 1915 sulla retribuzione, che percepiva dalla Ditta presso la quale era occupato prima di quella data, siagli stato concesso in compenso del caro-viveri.

Non è dovuta indennità agli impiegati che siano stati assunti in servizio nell'azienda dal primo gennaio 1916 in poi.

Rimangono inalterate le indennità caro-viveri già assegnate agli impiegati in misura più larga di quella stabilita nel presente decreto, sia per virtù di convenzione, sia per spontanea concessione delle aziende.

Art. 5.

Se l'azienda, per patto contrattuale ovvero per consuetudine, somministri all'impiegato il vitto, l'indennità caro-viveri sarà ridotta ad un terzo; se però l'impiegato abbia moglie o figli, al cui mantenimento egli debba provvedere, ovvero abbia altri parenti conviventi con lui e principalmente a suo carico, l'indennità caro-viveri sarà ridotta alla metà, a meno che l'azienda sia obbligata a somministrare il vitto anche alla famiglia, nel quale caso si applica la riduzione dell'indennità al terzo.

Qualora la somministrazione del vitto non sia fatta per tutti i pasti della giornata, spetterà alla Commissione provinciale arbi-

trale, in mancanza di accordo fra le parti, di decidere sulla proporzionale riduzione dell'indennità caro-viveri.

Art. 6.

L'indennità caro-viveri deve essere computata come parte integrante lo stipendio da assumere a base per la determinazione dell'indennità, stabilita negli articoli 3 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, a favore degl'impiegati richiamati in servizio militare, qualora essi siano ammogliati o vedovi con figli minorenni.

Per il computo dell'indennità caro-viveri a favore degli impiegati predetti restano però ferme, quanto alle provvigioni e alla partecipazione ai benefici, le disposizioni dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.

La indennità caro-viveri concessa con il presente decreto non spetta agli impiegati in servizio militare come ufficiali o sottufficiali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impiegati già richiamati in servizio militare prima della data di entrata in vigore del presente decreto per determinare l'indennità da corrispondere ai detti impiegati dalla data predetta ai termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.

Art. 7.

Le aziende le quali, o per la limitata importanza economica del loro esercizio o per le condizioni in cui questo si trova a causa del danno risentito dalla guerra, o a causa di altre circostanze, non siano in grado di corrispondere l'indennità caro-viveri stabilita dal presente decreto, possono, provando questa loro condizione, richiedere alla Commissione provinciale arbitrale, istituita a norma del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, o una congrua riduzione della misura di quella indennità o l'esonero dall'obbligo di corrisponderla.

Art. 8.

La domanda di cui all'articolo precedente deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ha effetto sospensivo; se però con essa sia richiesta una riduzione della misura dell'indennità caro-viveri, questa dovrà essere, fino ad esaurimento del giudizio arbitrale, provvisoriamente corrisposta dall'azienda nella misura ridotta da essa indicata nella domanda.

La Commissione decide sulla domanda entro i quindici giorni successivi alla presentazione di essa, salvo nel presidente la facoltà di prorogare, in casi eccezionali e ove lo ritenga necessario, questo termine, purchè però di non più di quindici giorni.

Contro la decisione è ammesso ricorso solo per incompetenza o per eccesso di potere, e su di esso decide, in modo definitivo ed inoppugnabile, la Commissione centrale di cui all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490. Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione della Commissione arbitrale.

Art. 9.

Se un'azienda obbligata all'indennità caro-viveri riduca la provvigione o la partecipazione ai benefici o lo stipendio fisso, dovrà aumentare l'indennità di quel tanto che occorre per raggiungere la somma che sarebbe stata all'impiegato dovuta mensilmente in complesso, fra indennità, provvigione, partecipazione ai benefici e stipendio, prima della riduzione predetta.

L'azienda potrà però richiedere alla Commissione provinciale arbitrale di essere dispensata dall'aumento di cui al comma precedente qualora giustifichi la riduzione della provvigione, della partecipazione ai benefici o dello stipendio in guisa da escludere la presunzione che con essa abbia inteso sottrarsi, in tutto o in parte, al maggiore onere derivante dall'indennità caro-viveri.

Anche a questa domanda si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 10.

Il licenziamento da parte del principale degli impiegati assunti a tempo indeterminato non può aver luogo senza previa disdetta in un termine congruo, che, ove l'uso o la convenzione non lo stabiliscano in misura più larga, è determinato nel modo seguente:

a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i due anni di servizio:

1° mesi quattro per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici ed amministrativi;

2° giorni 45 per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi o altri impiegati di grado equivalente;

3° giorni 30 per i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune;

b) per gli impiegati che hanno raggiunto i due anni di servizio e non i cinque:

1° mesi cinque per la prima categoria;

2° mesi tre per la seconda;

3° giorni quarantacinque per la terza categoria;

c) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di servizio:

1° mesi sei per la prima categoria;

2° mesi quattro per la seconda categoria;

3° mesi tre per la terza categoria.

Per ogni biennio di servizio prestato oltre i 10 anni i termini di preavviso aumentano di un mese fino ad un massimo di mesi dodici.

I termini decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Il periodo di prova, ai fini dell'applicazione del presente decreto, non può in nessun caso sorpassare i mesi sei.

In caso di licenziamento il principale è sempre tenuto a rilasciare all'impiegato il certificato del servizio prestato contenente la indicazione del tempo, durante il quale questi è rimasto presso la Ditta, e della natura delle attribuzioni disimpegnate.

Art. 11.

Qualora non venga data la disdetta nei termini stabiliti dall'art. 10, o risultanti dagli usi o dalle convenzioni, il principale è tenuto a pagare all'impiegato licenziato una indennità equivalente alla somma degli emolumenti che si sarebbero a favore di esso maturati in un tempo pari al prescritto periodo di preavviso, semprechè in base agli usi o alla convenzione non gli spetti una indennità maggiore.

Anche agli effetti di questo articolo valgono, per le provvigioni e per la partecipazione ai benefici, le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 2.

Art. 12.

L'impiegato, che intenda abbandonare l'azienda presso la quale è occupato, deve dare la disdetta in un termine pari alla metà di quello stabilito nell'art. 10; così pure è ridotta alla metà di quella determinata nell'art. 11 l'indennità da lui dovuta all'azienda in mancanza di disdetta.

Art. 13.

Le disposizioni relative all'obbligo della disdetta e del pagamento, in mancanza di essa, della corrispondente indennità, non sono applicabili nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata del rapporto d'impiego per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, di quel rapporto.

Così pure non sono applicabili nel caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda che siano esclusivamente determinate da forza maggiore.

Art. 14.

Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una azienda, e qualora la Ditta precedente non abbia dato il preavviso agli impiegati nei termini stabiliti nell'art. 10, la nuova Ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competente per il servizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti, per effetto del presente decreto, sulla precedente Ditta, come se avvenisse il licenziamento.

In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alla metà

della indennità stabilita nell'art. 11, oltre allo stipendio del mese in corso. Al relativo credito è esteso il privilegio di cui all'art. 733, n. 1, del Codice di commercio, salvo il caso che si tratti di piccoli fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1903, n. 197.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto saranno osservate, malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato.

Esse sono applicabili anche se il contratto d'impiego non è a tempo indeterminato, qualora l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del contratto stesso ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni relative al rapporto d'impiego.

Art. 16.

Tutte le controversie intorno all'applicazione del presente decreto sono decise dalle Commissioni provinciali arbitrali instituite a norma del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, con l'osservanza della procedura stabilita dagli articoli 11 a 16 del decreto stesso.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impiegati dello Stato, degli enti locali e delle altre istituzioni soggette a tutela governativa; non si applicano neppure agli impiegati di aziende esercenti servizi pubblici.

Art. 18.

La Commissione centrale di cui all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, è composta di un consigliere di Cassazione, che la presiede, e di otto membri, dei quali, quattro, due effettivi e due supplenti, scelti fra persone versate nelle discipline giuridiche, e degli altri quattro, uno effettivo e uno supplente, scelti in rappresentanza dei commercianti ed industriali, e uno effettivo e uno supplente scelti in rappresentanza degli impiegati di aziende private.

È abrogato il secondo comma dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1450 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Assicurazione.

Art. 1.

In virtù del presente decreto si intendono assicurati di pien diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi o femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sorvrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie di addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, restano ferme le disposizioni della legge stessa.

Art. 3.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, si intende quella che riduce di più del quindici per cento l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata a termini dell'art. 27 lettera *a*).

Le indennità assicurate nei casi di tali infortuni sono quelle fissate dalla tabella annessa al presente decreto.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, nè superiori ad un quinquennio, colle norme che saranno determinate nel regolamento. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto Reale promosso dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta a partire dall'undecimo giorno pel periodo di tempo nel quale il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro con un massimo di novanta giorni.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettanti pei casi di inabilità permanente.

Art. 4.

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agri-

colo è affidata, temporaneamente, e fino a nuova disposizione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tale gestione nei rapporti contabili sarà tenuta distinta da quella per l'assicurazione contro gli infortuni degli altri operai e da qualsiasi altro compito della Cassa nazionale.

Non oltre cinque anni dalla entrata in vigore del presente decreto sarà presentata al Parlamento a cura del ministro dell'industria, commercio e lavoro una relazione sui risultati dell'applicazione del decreto stesso, colle eventuali proposte di nuove disposizioni.

Art. 5.

Le Mutue, le Casse consorziali, i Sindacati ed altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917, in modo esclusivo o prevalente, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, potranno essere riconosciuti con decreto Reale ed ammessi a proseguire temporaneamente la loro azione nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, il quale può anche prescrivere l'obbligatoria appartenenza ai predetti Istituti di tutte le aziende comprese nella zona di operazione.

La gestione degli enti assicuratori particolari preesistenti è regolata dei rispettivi statuti, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

In caso di gravi irregolarità nella loro funzione o nell'amministrazione, agli enti assicuratori potrà essere revocata l'autorizzazione all'esercizio con R. decreto recante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso della gestione alla Cassa nazionale infortuni.

Con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro d'agricoltura, sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura e il Consiglio di Stato, può essere dichiarata obbligatoria la costituzione di Casse mutue fra le aziende di determinate zone agricole e forestali, quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.

Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione delle Casse mutue obbligatorie e per il loro funzionamento.

È esteso agli Istituti contemplati nel presente articolo l'obbligo della relazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il territorio del Regno verrà ripartito in compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente una o più Provincie, verrà determinata con R. decreto, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura.

La Cassa nazionale provvederà alla gestione per ogni compartimento di assicurazione separatamente.

Art. 7.

Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali della imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

I contributi saranno determinati per ogni compartimento di assicurazione in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche eventualmente del rischio di infortunio, a mezzo di tariffe contenute entro il limite massimo di L. 1.75 per ettaro, stabilite da Commissioni costituite nei singoli compartimenti ed approvate con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, con le norme che saranno determinate dal regolamento.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono compilati per ogni compartimento dal locale ufficio dell'Istituto di assicurazione e sono resi esecutivi dal prefetto.

Per determinati compartimenti di assicurazione o per singole parti di ciascun compartimento o per le aziende agrarie e forestali di limitata estensione, i predetti contributi potranno essere commisurati alla imposta fondiaria sui fondi rustici dovuta all'erario, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali, nè comunali.

Lo Stato, le Provincie e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto da questo articolo qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto.

Art. 8.

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi con decreto Reale, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate sono decisi dall'intendente di finanza.

Art. 9.

Il regolamento stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva e i modi di investimento del fondo stesso, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio, fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicurazione sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

TITOLO II.

Liquidazione e pagamento delle indennità.

Art. 10.

Le indennità per inabilità temporanea sono liquidate dagli uffici di ciascun Istituto assicuratore con le norme che saranno stabilite dagli Istituti stessi ed approvate dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Le altre indennità sono liquidate, colle norme stabilite nel regolamento, da Comitati all'uopo istituiti presso le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso gli uffici di ciascun Istituto assicuratore, che saranno determinati con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura.

Ogni Comitato di liquidazione è composto di un presidente, nominato dall'Istituto assicuratore, di un rappresentante delle aziende e di un rappresentante dei lavoratori, l'uno e l'altro nominati di comune accordo dai ministri predetti, scegliendo il rappresentante delle aziende in una lista proposta, con le norme stabilite nel regolamento, dalle organizzazioni padronali agrarie, e l'altro rappresentante in una lista proposta dalle organizzazioni operaie agricole.

In base alle stesse liste, oltre al rappresentante effettivo, sarà nominato un rappresentante supplente.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste per giudizio dei ministri dell'industria, commercio e lavoro

e di agricoltura, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dai due ministri, sentiti i delegati delle organizzazioni agrarie padronali ed operaie, rappresentato nel Consiglio superiore del lavoro.

I membri del Comitato di liquidazione durano in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito nel regolamento.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento per la liquidazione delle indennità da parte del Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all'art. 14.

Art. 11.

Alle indennità previste dal presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 10, 16 e 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'Istituto assicuratore avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore incorso nell'assegnazione o per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate dall'infortunio.

La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al secondo comma.

Qualora sopravvenga dopo la liquidazione dell'indennità la morte del lavoratore, la domanda di revisione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio. In seguito alla revisione, gli aventi diritto non potranno ripetere che la eventuale differenza fra l'indennità già pagata e quella ad essi dovuta ai termini del presente decreto.

Fino a che sia compiuto il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e definito il giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di depositare la metà dell'indennità, versando l'altra metà al colpito da infortunio o suoi aventi causa.

Art. 12.

Gl'Istituti di patronato e di assistenza costituiti con lo scopo di prestare la loro opera ai lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro o ai loro aventi causa, possono chiedere l'approvazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, presentando il loro atto costitutivo, lo statuto e le norme e misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la dichiarazione di gratuità.

Il ministro pronuncia sulla domanda con decisione insindacabile dopo sentito il Comitato permanente del lavoro.

Gl'Istituti di patronato e di assistenza approvati, hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa dei lavoratori colpiti da infortunio e dei loro aventi causa.

Se nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 14, manchino gl'Istituti di patronato e di assistenza, il ministro dell'industria, commercio e lavoro ne promuoverà la costituzione con le norme che saranno dettate dal regolamento.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di fare eseguire ispezioni agli Istituti di patronato approvati e di revocare, sentito il Comitato permanente del lavoro, il decreto di approvazione di quegli Istituti che vengano meno alla loro ragione di essere o contravvengano alle disposizioni che li disciplinano.

Il provvedimento di revoca è definitivo e contro di esso non è ammesso ricorso.

Art. 13.

Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte per rimunerazione dei loro servigi verso gli intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Tale disposizione non si applica agli Istituti di patronato e di assistenza approvati a norma dell'articolo precedente.

Le procure ad esigere le indennità, non possono essere rilasciate che nei casi e con le norme stabilite nel regolamento.

È nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a scemarne la misura.

In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza la omologazione della Commissione arbitrale di cui all'art. 14 del presente decreto.

Art. 14.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonchè quelle sull'attribuzione delle indennità stesse, sono giudicate da Commissioni compartimentali arbitrali per gli infortuni dell'agricoltura, instituite nel capoluogo di ogni compartimento di assicurazione, con sede presso il tribunale o, in mancanza, presso la pretura.

Con decreto Reale potranno essere costituite più Commissioni arbitrali per lo stesso compartimento di assicurazione quando questo comprenda più Provincie o quando per speciali condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità.

Ogni Commissione è composta di cinque membri:

a) un giudice di tribunale, designato annualmente dal primo presidente della Corte di appello, presidente; ove il capoluogo del compartimento di assicurazione, o l'altra città dove la Commissione è instituita non sia sede di tribunale, la Commissione è presieduta dal pretore del mandamento dove essa ha sede;

b) due sanitari non stipendiati dagli Istituti assicuratori;

c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e un rappresentante delle persone assicurate ai termini del presente decreto.

Per ognuno dei commissari di cui alle lettere *b*) e *c*), sarà pure nominato un supplente. Tanto i commissari effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal primo presidente della Corte d'appello con le norme stabilite nel regolamento, durano in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito nel regolamento stesso e possono essere riconfermati. Per la scelta dei commissari di cui alla lettera *c*) saranno inoltre sentite, dove esistano, le principali Associazioni agrarie, padronali e operaie, con le modalità che saranno stabilite nelle norme predette.

Chi nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio, o non intervenga alle sedute, è punito con una ammenda da 25 a 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni compartimentali arbitrali è ammesso ricorso nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione centrale di cui all'art. 15.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali relative ad indennità per inabilità temporanea, non è ammesso ricorso.

Art. 15.

È istituita in Roma, presso il Ministero dell'industria, commercio

e lavoro, una Commissione centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini del terz'ultimo capoverso dell'art. 14.

La Commissione è composta:

1° di un consigliere di cassazione, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che la presiede;

2° di due funzionari superiori, uno del Ministero dell'industria commercio e lavoro, e uno del Ministero di agricoltura;

3° di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale nelle materie attinenti agli infortuni sul lavoro, non stipendiati dagli Istituti assicuratori;

4° di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo della assicurazione;

5° di un rappresentante delle persone assicurate a norma del presente decreto.

I componenti della Commissione indicati ai nn. 2 a 5 sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura. Quelli di cui ai nn. 4 e 5, sono scelti, il primo su una terna proposta dal Comitato tecnico dell'agricoltura, il secondo su una terna proposta dal Comitato permanente del lavoro. I due componenti le terne predette, sui quali non cada la scelta, hanno le funzioni di membri supplenti.

Anche pei componenti di cui ai nn. 2 e 3, il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo col ministro di agricoltura, nomina due supplenti.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designato dal ministro.

La Commissione dura in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito dal regolamento, e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito; qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, sulle circostanze dell'infortunio o sulla natura ed entità delle sue conseguenze, la Commissione centrale può rinviare pel giudizio alla Commissione compartimentale arbitrale.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso.

Art. 16.

Davanti le Commissioni compartimentali arbitrali e davanti la Commissione centrale, non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza di cui all'art. 12.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti di istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui Collegi di probiviri, in quanto siano applicabili, e le ulteriori norme procedurali che saranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: se il valore delle controversie non supera le L. 100, una lira, e per ogni cento lire in più, due lire. Essi saranno riscossi con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità, anche in sede di revisione, nonchè quelle sull'attribuzione delle indennità stesse che sorgano cogli enti assicuratori privati saranno sempre risolute colle norme dei precedenti articoli 14 e 15.

TITOLO III.

Disposizioni generali e penali.

Art. 17.

Si applicano anche agli infortuni ai quali provvede il presente decreto, le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano per l'applicazione del presente decreto.

Gli avanzi di esercizio della speciale gestione della Cassa nazionale e quelli degli Istituti assicuratori di cui all'art. 5 del presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui nell'art. 7 del presente decreto.

Art. 18.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con multa estensibile fino a L. 4000.

Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie, e di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall'Istituto assicuratore. Fra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Il lavoratore, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravate le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed è sottoposto alle penalità comminate dagli articoli 413 e 414 del Codice penale.

Art. 19.

La spesa della assicurazione è intieramente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno.

Per i terreni concessi in affitto, mezzadria, o colonia parziaria, la spesa rimane a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario quando l'affittuario, il mezzadro od il colono prestino opera manuale abituale nella coltivazione del fondo.

Quando non ricorra questa condizione, il proprietario, l'enfiteuta o l'usufruttuario avrà diritto di ripetere dall'affittuario l'intiero ammontare del contributo di assicurazione e dal mezzadro o dal colono parziario una quota del contributo proporzionale alla parte di reddito del fondo ad essi rispettivamente assegnato in base al contratto di mezzadria o di colonia.

L'affittuario e il mezzadro che ai termini del presente articolo abbia rimborsato il contributo di assicurazione, ha alla sua volta e alle stesse condizioni il diritto di rivalersene verso il subaffittuario purchè questo non sia coltivatore diretto.

Art. 20.

I contratti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole o forestali, saranno risoluti o modificati entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti nelle disposizioni di cui all'art. 27.

Art. 21.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 22.

Fanno parte del Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, in aggiunta agli attuali componenti, due rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, e due rappresentanti dei lavoratori agricoli, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale su designazione, fatta nei modi stabiliti dal regolamento, delle rispettive principali Associazioni.

Il numero dei componenti il Comitato esecutivo della stessa Cassa nazionale è elevato a nove, dei quali uno dev'essere scelto fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e fo-

restali, e uno fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli facenti parte del Consiglio superiore a norma del comma precedente.

Art. 23.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale per gli infortuni, apporterà alla convenzione del 16 giugno 1911, approvata con la legge del 28 marzo 1912, n. 304, tutte le modificazioni ed aggiunte rese necessarie ed opportune dal presente decreto.

Art. 24.

È stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con effetto dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, la somma annua di L. 130.000 per l'applicazione del presente decreto.

Come quota di concorso alla indicata spesa, sui contributi di assicurazione di cui all'art. 7, sarà prelevata una somma annuale nella misura non superiore al due per cento dei medesimi contributi e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 25.

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle persone contemplate dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti saranno formulati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero di agricoltura, raccolte le proposte degli Istituti assicuratori, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, e saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato: potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Art. 26.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro vigila l'osservanza delle misure preventive con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda nella misura stabilita dai detti regolamenti, che però non potrà essere inferiore a L. 50 nè superiore a L. 2000, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali in caso di infortunio.

Art 27.

Con regolamento da approvare con R. decreto, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, dopo sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, saranno determinati:

a) i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) le modalità e i termini per la denunzia degli infortuni sul lavoro, e la penalità per l'omissione o irregolarità di essa, che non potrà superare le L. 200;

c) le norme per la concessione di provvisionali a titolo di anticipazioni sulle indennità;

d) le norme per la vigilanza esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e per le eventuali ispezioni da parte degli Istituti assicuratori sulle aziende agricole e forestali soggette all'assicurazione;

e) le competenze spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali e della Commissione centrale di ricorso;

f) tutte le disposizioni riservate al regolamento dagli articoli precedenti e le altre necessarie per l'attuazione del presente decreto;

g) le disposizioni transitorie per l'applicazione del presente decreto.

Il regolamento dovrà essere approvato entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore in un termine non superiore a cinque mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 28.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI — MEDA — CARCANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	uomini	donne
Infortuni mortali:		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	500	500
dai 12 ai 15 » » . .	1,000	750
dai 15 ai 23 » » . .	2,000	1,000
dai 23 ai 55 » » . .	2.500	1,250
dai 55 ai 75 » » . .	1,500	750
Infortuni che producono inabilità permanente assoluta:		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	1,200	1,000
dai 12 ai 15 » » . .	1,800	1,200
dai 15 ai 23 » » . .	2,500	1,500
dai 23 ai 55 » » . .	3,500	2,000
dai 55 ai 75 » » . .	2,000	1.000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro:	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.	
	Indennità giornaliera	
Infortuni che producono inabilità temporanea:	uomini	donne
dai 12 ai 15 anni compiuti . .	0,50	0,50
dai 15 ai 65 » » . .	1,00	0,75
dai 65 ai 75 » » . .	0,75	0,50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di morte e di inabilità permanente assoluta, va aggiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore degli anni quindici, fino alla concorrenza del cinquanta per cento.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale di previdenza, per essere convertite in una rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 300 lire all'anno.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: DE NAVA.
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro dell'agricoltura: RAINERI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 1° luglio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitavecchia (Roma).

ALTEZZA!

L'Amministrazione comunale di Civitavecchia sorta dalle elezioni generali del 1914, dopo un breve periodo di attività rivolta più

che altro alla soluzione di questioni personali, andò man mano disgregandosi.

La minoranza, che rappresentava poco meno della metà dell'intero Consiglio, disertò da prima le adunanze ed in seguito si dimise, lasciando libero il campo alla maggioranza; la quale, a sua volta, cominciò a dare prova di minore solerzia ed in breve lasciò senza il suo appoggio la Giunta, astenendosi anch'essa dall'assistere alle sedute. Sedici adunanze di prima convocazione indette dal febbraio 1916 al marzo u. s. rimasero tutte deserte e quelle di seconda convocazione a mala pena raccolsero il numero necessario dei consiglieri.

La Giunta, convinta ormai che tale stato di cose riusciva intollerabile alla stessa cittadinanza, convocò il Consiglio perchè ne accettasse le dimissioni; ma anche questa adunanza rimase infruttuosa ed a quella successivamente indetta non intervennero che 4 consiglieri, che respinsero le dimissioni; le quali però vennero dal sindaco rinnovate nelle mani del sottoprefetto. La rappresentanza elettiva del Comune è attualmente ridotta di fatto ad 11 consiglieri soltanto, 4 essendo richiamati alle armi, 1 incompatibile per la lite vertente col Comune e 14 dimissionari.

Questo stato di cose e l'inerzia dimostrata dalla Amministrazione di fronte ai più importanti e vitali problemi della città, hanno diffuso tra la popolazione tale un senso di disagio e di malcontento da destare gravi preoccupazioni anche per l'ordine pubblico. Tutti i servizi furono difatti trascurati completamente; trasandata la viabilità e l'edilizia; abbandonato il porto con grave danno della classe operaia; nessun provvedimento venne preso per far fronte alla disoccupazione e per venir in soccorso, mediante istituzioni di previdenza sociale, agli orfani ed ai mutilati di guerra; e, ciò che è più grave, l'Amministrazione si disinteressò del tutto anche dell'annona e dei rifornimenti dei generi di prima necessità, dando motivo a vivaci proteste da parte della cittadinanza.

Nella prospettata situazione di cose, lo scioglimento del Consiglio comunale appare indispensabile, anche per ragioni d'ordine pubblico; ed a ciò, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza del 19 corrente, provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitavecchia, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Francesco Cossu-Cossu è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bono (Sassari).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Bono, non essendo possibile provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamato alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 5 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bono, in provincia di Sassari, 11 febbraio e 10 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bono, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cavarzere (Venezia).*

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Cavarzere, non essendo possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa della assenza di un gran numero di elettori richiamato alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 23 gennaio 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cavarzere, in provincia di Venezia, e 3 maggio 1917, col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cavarzere, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Alberona (Foggia).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Alberona, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la riorganizzazione dei pubblici servizi e non essendo, d'altra parte, possibile procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per **gli affari** dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 28 aprile 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Alberona, in provincia di Foggia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alberona è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 16 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R.** Tomaso di **Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelfiorentino (Firenze).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Castelfiorentino, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamato alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 21 aprile 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, 21 agosto, 23 novembre 1916, 22 febbraio e 21 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelfiorentino è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè addì 16 agosto 1917

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelvetrano (Trapani).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Castelvetrano, non consentendo la persistente assenza di un rilevante numero di elettori richiamato alle armi, di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 1° agosto 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castelvetrano in provincia di Trapani, 11 novembre 1915, 13 febbraio, 14 maggio, 13 agosto, 16 novembre 1916, 11 febbraio e 13 maggio 1917, coi quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelvetrano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 16 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Copparo (Ferrara).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Copparo, non essendo ancora possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamato alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 7 febbraio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Copparo, in provincia di Ferrara, 14 maggio, 3 agosto, 5 novembre 1916, 11 febbraio e 17 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Copparo, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 16 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1569;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1418;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1916 (pubblicato nel numero 306 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 30 dicembre 1916):

Visto il decreto Ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nel n. 41 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 19 febbraio 1917);

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1917 (pubblicato nel n. 97 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 25 aprile 1917);

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 30 aprile 1917);

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi da attribuirsi o da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine, prodotte nel territorio del Regno dal 1 settembre 1917, sono fissati, fino a nuova notificazione, nella misura sotto indicata, per merce resa nei centri di salagione e per pagamento in contanti.

Tali prezzi, nonchè gli abbuoni relativi, si riferiscono al peso di coda, il quale deve corrispondere al peso della pelle riconosciuto entro ventiquattr'ore dalla scuoiatura.

Ove per consuetudini locali la scuoiatura avvenga non meno di ventiquattr'ore dopo la macellazione, deve attribuirsi un aumento del 3 0[0 al peso riconosciuto.

I prezzi sottonotati s'intendono per pelli non bagnate, ben depurate dal sangue, dalla carne, dallo sterco e dalle materie varie aderenti, senza codone, senza orecchioni, senza corna, senza unghie, ma con gli unghioli.

Vitelli leggerissimi.

Con testa e zampe fino a kg. 7, per kg. L. 3,20.
Senza testa e con zampe fino a kg. 6, id. L. 3,60.
Senza testa e senza zampe fino a kg. 6, id. L. 3,80.

Vitelli leggeri:

Con testa e con zampe da kg. 7,100 a kg. 10, per kg. L. 2,70.
Senza testa e con zampe da kg. 6,100 a kg. 8, id. L. 3,10.
Senza testa e senza zampe da kg. 6,100 a kg. 8, id. L. 3,30.

Vitelli medi:

Con testa e zampe da kg. 10,100 a 15, per kg. L. 2,50.
Senza testa e con zampe da kg. 8,100 a 12, id. L. 2,90.
Senza testa e senza zampe da kg. 8,100 a 12, id. L. 3,10.

Vitelloni:

Con testa e zampe da kg. 15,100 a 20, per kg. L. 2,30.
Senza testa e con zampe da kg. 12,100 a 20, id. L. 2,70.
Senza testa e senza zampe da kg. 12,100 a 20, id. L. 2,90.

Scottoni e giovenchi (cioè pelli provenienti da maschi sanati non aggiogati, o da femmine non ancora produttive, nè messi al pascolo):

Con testa e zampa corta sino a kg. 26, per kg. L. 2,40.
Con testa e zampa corta da kg. 26,500 a 33, id. L. 2,30.
Con testa e zampa corta da kg. 33,500 a 40, id. L. 2,20.
Con testa e zampa corta oltre kg. 40, id. L. 2,10.

Buoi:

Fino a kg. 35, per kg. L. 2,10.
Da kg. 35,500 a 50, id. L. 2.
Da kg. 50,500 in più, id. L. 1,90.

Vacche:

Fino a kg. 35, per kg. L. 2,20.
Da kg. 35,500 a 45, id. L. 2.
Da kg. 45,500 in più, id. L. 1,80.

Tori:

Fino a kg. 35, per kg. L. 1,80.
Da kg. 35,500 a kg. 50, id. L. 1,60.
Da kg. 50,500 in più, id. L. 1,40.

Bufali di ogni peso, id. L. 1,40.
Cavalli id., id. L. 1,10.
Muli id., id. L. 0,90.
Asini id., id. L. 0,80.

Sono da considerarsi di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le seguenti categorie, alle quali va attribuito l'abbuono a fianco di ciascuna indicato:

a) pelli ferrettate, abbuono del 10 0[0;
b) pelli isolane, id. 10 0[0;
c) pelli maremmane (provenienti da bestiame da campo) id. 10 0[0;
d) pelli marcate a fuoco, id. 15 0[0;
e) pelli tarolate (tarolo guarito), id. 5 0[0;
f) pelli tarolate (tarolo aperto), id. 15 0[0;

g) pelli con lieve perdita di pelo che non intacchi il fiore, id. 5 0|0;

h) pelli con media perdita di pelo, id. 10 0|0;

i) pelli con forte perdita di pelo, id. 30 0|0;

j) pelli con tagli o segni profondi di ogni specie nel groppone, fino a tre di tali difetti, id. 10 0|0;

ogni taglio in più, id. 3 0|0;

l) pelli con tagli o segni profondi fino a tre nel collo e nei fianchi, id. 3 0|0;

oltre tre di tali difetti, id. 5 0|0;

m) pelli male squadrate, id. 5 0|0

n) pelli piagate bovine, id. 15 0|0;

o) pelli piagate equine, id. 30 0|0.

p) pelli di vitelli erbivori, morticini e bufalini, abbuono 20 0|0.

q) pelli bovine ed equine provenienti da animali morti, abbuono 20 0|0.

Alle pelli comunque salate col cloruro di sodio denaturato, fornito dallo Stato per uso industriale va attribuito, quale compenso per magazzinaggio, salatura, trasporti vari, interessi e quant'altro, un aumento di L. 15 al quintale sul peso di coda, per merce resa sul vagone stazione mittente o sotto paranco in partenza, convenientemente imballata secondo gli usi locali; per quelle salate nelle isole di Sardegna e di Sicilia tale compenso viene ridotto a L. 12,50 per minor costo del sale; per le pelli secche il compenso sarà di L. 7,50 il quintale sul peso di coda, calcolando per questo un aumento del 150 °/₀ sul peso secco.

Per le pelli bovine (esclusi i vitelli) salate in fossa per non meno di 20 giorni ed a regola d'arte col cloruro di sodio denaturato, escluso ogni altro preparato, e scolate per 12 ore in fossa e 24 fuori fossa, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento del 13,60 °/₀ per minor peso; pei vitelli, nelle identiche condizioni di conservazione, l'aumento sarà dell'8 °/₀.

Per quelle salate in pila, dopo almeno 20 giorni, a regola d'arte come sopra, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento dell'11 0|0 per minor peso sui vitelli, del 18 0|0 su tutte le altre pelli bovine.

Per le pelli equine tali aumenti saranno del 20 0|0 per quelle salate in fossa e del 30 0|0 per quelle salate in pila.

Art. 2.

Le pelli della macellazione militare, saranno sempre cedute a peso reale salato, riconosciuto nei magazzini militari ai seguenti prezzi, per ciascuna delle categorie sottoindicate, franco stazione ferrovia dello Stato, viciniore alla conceria destinataria:

Buoi:

sino a kg. 29 1ª scelta L. 2,40, 2ª scelta L. 2,20;
da kg. 29.100 a 41 1ª scelta L. 2,30, 2ª scelta L. 2,10.
oltre kg. 41 1ª scelta L. 2,10, 2ª scelta L. 1,90.

Vacche:

sino a kg. 29 1ª scelta L. 2,50, 2ª scelta L. 2,30;
da kg. 29.100 a 37 1ª scelta L. 2,30, 2ª scelta L. 2,10;
oltre kg. 37 1ª scelta L. 2,00, 2ª scelta L. 1,80.

Osservazioni.

1ª scelta — Pelli completamente senza difetti oppure groppone completamente privo di difetti, ma fino a tre difetti di scarnitura o piccolo buco nelle altre parti.

2ª scelta — Groppone: fino a tre difetti di buco, tarolo guarito, piccola piaga, leggera spelatura che non danneggi il fiore - altre parti - ma con groppa sana - più di tre difetti suddetti oppure fino a tre spelature che non danneggino il fiore.

Art. 3.

Dal 1° settembre 1917 il prezzo massimo da attribuirsi al materiale conciato, proveniente dalle pelli nostrali di macellazione militare e civile o da quelle esotiche distribuite finora dall'Amministrazione militare sono i seguenti:

Materiale conciato.

Specialità	Proveniente da pelli: macellazione militare	macellazione civile	esotiche distribuite dall'A. M.
Cuoio suola (concia celere):			
Schiappe sino a kg. 10, al kg.	6 20	6 80	—
Schiappe da kg. 10.100 a 13, al kg.	5 90	6 50	—
Schiappe oltre 13 kg., al kg.	5 60	6 20	—
Gropponi, al kg.	8 15	9 —	—
Fianchi, al kg.	3 50	3 80	—
Colli, al kg.	3 70	4 —	—
Croste (spessore adatto per parti secondarie di calzature militari), al kg.	4 50	—	4 50
Groppe di cavallo ed equini in schiappe conciate a corametto, al kg.	—	5 75	—
Suoletta di vacchetta indiana:			
scelta mista 1° e 2°, al kg.	—	—	7 40
scelta mista 2° e 3°, al kg.	—	—	6 50
Scarto, al kg	—	—	5 40
oppure monte composto di 90 0|0 scelta mista e 10 0|0 scarto, al kg.	—	—	7 20
Pelli da tomaia (bianca concia vegetale):			
Buoi spaccati in schiappe pq. 30 ed oltre per schiappa, al pq.	2 05	—	—
Vacche e buoi come sopra massimo a pq. 29 3|4 per schiappa, al pq.	2 20	—	—
Scottoni come sopra in schiappe mass. pq. 22 la schiappa, al pq.	—	2 35	—
Vitelloni come sopra in schiappe mass. pq. 19 per schiappa, al pq.	—	2 40	—
Vitelli interi ugualizzati massimo pq. 25 per pelle, al pq.	—	2 50	—
Vitelli intieri (non spaccati) da kg. 2.500 a 3.300, al kg.	—	13 30	—
Oltre kg. 3.300 a 4.600 al kg.	—	13 25	—
Vacchette indiane spaccate o ugualizzate: monte composto di 50 0|0 1ª scelta — 20 0|0 2ª scelta — 20 0|0 3ª scelta — 10 0|0 4ª scelta, al pq.	—	—	2 05
Vacchette indiane pelli intiere (non spaccate):			
1ª scelta, al kg.	—	—	12 —
2ª scelta, al kg.	—	—	11 —
3ª scelta, al kg.	—	—	9 —
4ª scelta, al kg.	—	—	7 50
oppure: monte composto di 35 0|0 1ª scelta — 30 0|0 2ª scelta — 25 0|0 3ª scelta — 10 0|0 4ª scelta, al kg.	—	—	10 50
Lo spessore delle pelli da tomaia impiegato nella calzatura militare deve essere di almeno 2 m/m nella groppa e non deve eccedere i 3 m/m anche se trattasi di pelli spaccate od ugualizzate.			
Tomaia al cromo nero:			
Vitelli intieri:			
fino a piedi 15,3|4, per pelle, al pq.	—	2 60	—
da pq. 16 a 19,3|4, al pq.	—	2 50	—
da pq. 20 a 23,1|2, al pq.	—	2 45	—
Vitelli in schiappe sino a 13 pq., al pq.	—	2 45	—
Vitelloni in schiappe da pq. 13,1|4 a 16 per schiappa, al pq.	—	2 40	—
Scottoni in schiappe da pq. 16,1|4 a 25 per schiappa, al pq.	—	2 30	—
Cavalli (spalle o schiappe), al pq.	—	1 90	—
Cuoi speciali:			
Gropponi per cinghie, al kg.	—	10 20	—
Nero per selleria comune (non ugualizzato), al kg.	—	7 20	—
Cuoio naturale comune (non ugualizzato), al kg.	—	7 50	—
Grigio verde al cromo m|m 1-3, al pq.	—	2 50	—
Grigio verde al cromo m|m 3-4, al pq.	—	2 70	—
Cuoio maschereccio, al pq.	—	8 10	—
Cuoio pergamenato, al pq.	—	10 —	—

Art. 4.

Per il cuoio da suola a concia lenta è ammesso un aumento massimo di prezzo del 25 0[0, per la concia a pura scorza, e del 10 0[0 per la concia alla vallonea.

Tutte le pelli a concia vegetale, per la cui concia vennero impiegati gli estratti concianti in qualsiasi misura, sono classificate come conciate a concia celere agli effetti del prezzo di vendita.

Tutti i prezzi sopra indicati s'intendono per merce presa negli stabilimenti, con pagamento a pronta cassa senza sconto.

Per pagamento a mora decorrono gli interessi commerciali.

Per le vacchette indiane spaccate od ugualizzate è in facoltà del compratore di acquistare la merce a peso o a misura.

Art. 5.

Le diverse scelte indicate per le vacchette indiane da tomaia bianca, distribuite dall'Amministrazione militare, debbono corrispondere ai campioni tipo, regolarmente bollati dall'ufficio approvvigionamenti pellami e calzature che trovansi depositati presso la Direzione superiore tecnica degli opifici militari, presso gli stabilimenti di riserva vestiario ed equipaggiamento, nonchè presso la R. conceria-scuola di Torino e la R. stazione sperimentale dell'industria delle pelli in Napoli, dove possono essere visitati dagli interessati dietro semplice richiesta, accompagnata da un documento dal quale risulti che il richiedente è impegnato per la produzione di calzature militari, se trattasi di un calzaturificio, oppure che fornisce cuoi destinati a tale uso, se trattasi di una conceria.

Roma, 12 settembre 1917.

Il ministro: GIARDINO.

I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E DELLA GUERRA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 214;

Sentito il parere della Commissione centrale per le calzature;

Decretano:

Art. 1.

Le pelli crude caprine ed ovine di produzione nazionale esistenti alla data della pubblicazione del presente decreto, e quelle che giornalmente si produrranno nel Regno a partire da tale data, saranno tenute ad esclusiva disposizione del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, che provvederà a raccoglierle ed a distribuirle con le norme degli articoli seguenti, per la fabbricazione delle calzature nazionali.

Art. 2.

Per la raccolta delle pelli di cui al presente decreto, il territorio del Regno è diviso in sei zone, nelle quali verranno istituiti determinati centri di raccolta.

Art. 3.

La gestione dei centri di raccolta per ciascuna zona è affidata alle persone che il Ministero sceglierà fra i cittadini competenti che non esercitino l'industria della concia.

I designati avranno la veste di agenti di raccolta, e nel disimpegno delle loro funzioni assumeranno la responsabilità di pubblici ufficiali. Come distintivo faranno uso di apposito bracciale. Saranno posti alla dipendenza del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, e comunicheranno direttamente con l'Ufficio di politica economica e del commercio estero - Servizio temporaneo degli approvvigionamenti e consumi industriali (Sezione « calzature nazionali ») - Roma.

Art. 4.

L'agente preposto a ciascuna zona deve istituire un numero sufficiente di sub-agenzie per assicurare agevolezza e regolarità nel servizio della zona di raccolta assegnatagli. A capo di ciascuna sub-agenzia verrà nominato un sub-agente di raccolta, la cui nomina dovrà essere autorizzata dal Ministero. Questo provvederà al controllo del servizio di raccolta a mezzo di un ispettore, al quale di volta in volta saranno conferiti gli opportuni incarichi.

Art. 5.

Gli agenti di raccolta, con la scorta delle denuncie delle pelli ovine e caprine, presentate ai Municipi e da questi comunicate alle Camere di commercio, in ottemperanza al decreto Ministeriale del 3 settembre 1917, controllano - sia direttamente, che a mezzo delle dipendenti sub-agenzie - dette denuncie, ne accertano l'esattezza, apponendo il visto, curandone eventualmente il ritiro come all'articolo 1.

Art. 6.

A partire dal 26 settembre 1917, è fatto obbligo ai produttori di consegnare, indipendentemente da ogni vincolo o patto contrattuale, tutta la produzione delle pelli di cui all'art. 1, ai magazzini di raccolta, secondo le modalità che saranno indicate dal personale preposto alla raccolta delle pelli stesse, in base ad apposite istruzioni all'uopo emanate dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro; restando in tal senso abrogate le disposizioni dell'art. 4 del decreto Ministeriale 3 settembre 1917, circa le autorizzazioni di spostamento delle pelli crude.

Gli agenti ed i sub agenti di raccolta potranno richiedere, se del caso, l'intervento delle autorità per l'esecuzione del loro mandato.

Art. 7.

I prezzi massimi da corrispondersi ai produttori dagli agenti di raccolta per le pelli di cui all'art. 1, per merce resa franca nei magazzini di raccolta e per pagamento in contanti netto, sono fissati - a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto - nella misura sottoindicata. Tali prezzi si riferiscono a pelli essiccate a regola d'arte, senza corna, senza unghie, prive di sterco, pulite da carne, da terra, sabbia e da altre materie eterogenee.

I prezzi delle pelli ovine e caprine sono i seguenti:

	Peso			Prezzo per		
	per pelle		a dozzina chili	pelle L.	dozzina L.	chilo L.
	da chili	a chili				
Capre secche	0.600	0.700	7/8	3 50	42	—
	0.710	0.800	8/9	4 —	48	—
	0.810	0.900	10	4 25	51	—
	0.910	1.000	11	4 50	54	—
	1.010	1.100	12	4 75	57	—
	1.110	1.200	13	5 —	60	—
	1.210	1.250	14	5 25	63	—
	1.260	1.300	15	5 75	69	—
	1.310	1.400	16	6 —	72	—
	1.410	1.500	17	6 25	75	—
	1.510	oltre	18 oltre	6 50	78	—
Becchi secchi	1.500	1.700	18/20	6 25	75	—
	1.710	1.800	20/21	6 50	78	—
	1.810	2.000	22/24	7 —	84	—
	2.010	oltre	25 oltre	7 50	90	—
Montoni:						
a lana intera salati-secchi	1.100	in su	—	—	—	2 75
a lana intera secchi	1.100	in su	—	—	—	3 50
tosati e mezza lana salati-secchi	0.600	in su	—	—	—	3 25
tosati e mezza lana secchi	0.600	in su	—	—	—	4 —

Alle pelli di capra salate-secche, perfettamente asciutte e spazzate dal sale, verrà fatto un abbuono del 10 0[0 per la produzione delle isole, e del 20 0[0 per quelle del continente.

Presentandosi il caso di pelli fresche, l'abbuono si eleverà al 60 0[0 (per equipararle alle secche) e, per la stessa ragione, le salate fresche (salamoiate) subiranno un abbuono del 56 0[0. Per le pelli ovine salate fresche il ribasso è del 65 0[0. Sono in fine da considerare di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le pelli: riscal-

date, tagliate, tarolate, tarlate, morticine, magre; guasto per rottura, rognose o valolate, ecc. Le pelli aventi tali difetti sono calcolate secondo le consuetudini e valutate:

a) se con lievi difetti . . 3 per 2;
b) se con gravi difetti . . 2 per 1;
c) se scartoni . . . . . . 4 per 1.

Art. 8.

Le pelli raccolte per effetto del presente decreto verranno cedute alle concerie secondo le norme stabilite, ed in base alle disposizioni che impartirà il Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 9.

Agli agenti di raccolta spetterà un diritto fisso di centesimi cinquanta per pelle, col quale s'intenderanno compensate tutte le spese di raccolta fino a consegna sul vagone, nessuna spesa esclusa od eccettuata, ivi compreso il beneficio e compenso di qualunque altra prestazione.

Tale diritto fisso sarà pagato dalle concerie in aumento ai prezzi di calmiere di cui all'art. 7.

Art. 10.

Qualunque trasgressione od omissione alle norme contenute nel presente decreto verrà denunciata agli effetti dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345, e dell'art. 6 del decreto Ministeriale 3 settembre 1917.

Art. 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 settembre 1917.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: DE NAVA.
Il ministro della guerra: GIARDINO.

I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER LA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale in data 9 agosto 1917, n. 1308, che istituisce il Comitato centrale per l'industria cotoniera e stabilisce altresì che in seno al Comitato venga nominata una Giunta esecutiva;

Decretano:

Art. 1.

Il Comitato centrale per l'industria cotoniera è costituito come segue:

Giuffrida gr. uff. prof. Vincenzo, consigliere di Stato, presidente — Calvi comm. Gaetano, maggior generale, vice presidente — Mylius comm. Giorgio, id. — Belloc comm. Luigi, ispettore generale dell'industria, e Battistella comm. Giacomo, ispettore superiore nel Ministero dell'industria, rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro — Bodrero comm. dott. Pompeo, direttore generale, ed in sua assenza, Petternella comm. Renato, rappresentante del Ministero delle colonie — Citerni cav. uff. Luigi, tenente colonnello commissario, rappresentante del Ministero della guerra — Silvagni cav. uff. Arturo, colonnello commissario, rappresentante del Ministero della marina — Visco cav. uff. Domenico, comandante R. marina, rappresentante del Ministero per le armi e munizioni — Ascarelli cav. uff. rag. Pellegrino — Bizzozzero comm. Luigi, ed in sua assenza, Revel cav. Giuseppe — Bonacossa comm. Marco — Cantoni comm. Costanzo — Crespi on. Silvio — Dini cav. Dino — Galanti cav. uff. Vittorio — Galli Alessandro, segretario generale della Federazione operai tessili — Ghersina ing. Guido — Basilico cav. Aristide — Garbagnati ing. Giuseppe — Maino comm. Alessandro — Marelli cav. Giuseppe — Soldini comm. Pietro — Spezzotti comm. Luigi — Varzi on. Ercole — Venzaghi cav. Achille — Wenner comm. Roberto.

Art. 2.

La Giunta esecutiva del Comitato centrale per l'industria cotoniera è così costituita:

Calvi comm. Gaetano, maggior generale, presidente — Battistella comm. Giacomo — Citerni cav. uff. Luigi — Visco cav. uff. Domenico — Dini cav. Dino — Ghersina ing. Guido — Mylius comm. Giorgio — Wenner comm. Roberto — Cantoni comm. Costanzo — Maino comm. Alessandro.

Art. 3.

L'ufficio di segreteria del Comitato e della Giunta è il seguente:
Drago dott. Eduardo Adolfo — Granata dott. Nicola.

Roma, 27 agosto 1917.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: DE NAVA.
Il ministro della guerra: GIARDINO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1914, convertito nella legge del 30 aprile 1916, n. 528;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati, a datare dal 1° settembre 1917, a elevare l'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero nella misura seguente:

Al 2 per cento per i depositi dei privati;
fino al 2 e mezzo per cento per i depositi degli Istituti ed enti morali;
fino al 3 per cento per i depositi degli Istituti di credito e delle Casse di risparmio ordinarie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 agosto 1917.

Il ministro: CARCANO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 28 marzo 1917:

Orfani.

Mocali Giovannina di Mocali Ottavio, soldato, L. 630 — Alberti Libera di Alberti Benedetto, caporale, L. 840 — Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Nicola, soldato, L. 630 — Teggi Giuseppina di Teggi Domenico, caporale, L. 840.

R. marina.

Galli Erasmo di Lorenzo, marinaio, L. 630 — Lercari Rosa di Camerata Simone, 2° capo cannoniere, L. 1120 — Galleno Dirce di Passano Antonio, cannoniere, L. 630 — Albano Maria di Pizzolla Cataldo, capo meccanico, L. 1550 — Zolezzi Bettina di Podestà Domenico, sotto capo, L. 890 — Dell'Amico Guglielma di Dell'Amico Fortunato, cannoniere, L. 630.

R. finanza.

Trotti Giovanni di Antonio, guardia, L. 840 — Aiazzi Rosa di Misi Enrico, id., L. 840.

Croce Rossa.

Cixi Eva di Poma Renato milite, L. 630.

Adunanza del 31 marzo 1917:

Dirette.

Fratangeli Marco, soldato, L. 612 — De Paolo Giuseppe, id., L. 1260 — De Matteis Michele, id., L. 612 — Orsi Franco, sottotenente, L. 2208 — Bisi Gesualdo, caporale, L. 720 — Sansalone Vincenzo, soldato, L. 612 — Passone Natale, id., L. 612 — Lodi Federico, id., L. 1008 — Nascimbeni Marco, id., L. 1008 — Ferrari Nello, id., L. 1008 — Cesaretto Davide, id., L. 612 — Sordi Settimio, id., L. 612 — Reggiore Giovanni, id., L. 612 — Negri Luigi, id., L. 612 — Cavicchi Primo, id., L. 612 — Galasso o Galassi Adamo, id., L. 1008 — Esposito Francesco, id., L. 1008 — Zaccaria Alfonso, id., L. 612 — Gaggero Sebastiano, id., L. 612 — Colavita Michelarcangelo, caporale, L. 1344 — Papa Biagio, soldato, L. 1008 — Geromini Giuseppe, id., L. 612 — Boschi Secondo, id., L. 612 — Pascottini Giuseppe, id., L. 612 — Salvadori Massimo

soldato, L. 612 — Cassandro Giuseppe, caporal maggiore, L. 720 — Zuanazzi Luigi, soldato, L. 612 — Vianello Carlo, id., L. 612 — Antoniazzi Alberto, id., L. 612 — Lionti Michele, id., L. 612 — Caruso Gaetano, id., L. 1008 — Baronti Luigi, id., L. 612 — Pirrone Giovanni, id., L. 612 — Giannella Alfredo, id., L. 612 — Forte Tommaso, id., L. 1008 — Torresan Antonio, caporale, L. 720.

Raspi Giuseppe, soldato, L. 612 — Sciurti Pasquale, id., L. 612 — Zaccaria Rodolfo, id., L. 612 — Paltro Alessandro, id., L. 612 — Rega Salvatore, id., L. 612 — Lovitto Angelo, app. art., L. 612 — Iacovelli Vito, soldato, L. 1008 — Iannuzzo Giuseppe, id., L. 1008 — Mercuri Giovanni, id., L. 1008 — Refrigeri Benedetto, id., L. 1008 — Cinquini Alessandro, id., L. 1008 — Gozza Cairoli, caporale, L. 720 — Epis Natale, soldato, L. 612 — Voerzio Giacomo, id., L. 612 — Strangio Salvatore, id., L. 1008 — Giametta Tammaro, id., L. 612 — Praticò Demetrio, id., L. 1008 — Marzocchi Gaetano, id., L. 1008.

Avondo Isidoro, caporale, L. 720 — Bonocini Vittorio, soldato, L. 1260 — Cassoni Antonio, id., L. 612 — Rossiniello Agostino, id., L. 612 — Mussi Luigi, id., L. 612 — Ritondoni Antonio, id., L. 612 — Santarelli Giuseppe, id., L. 612 — Todero Francesco, id., L. 612 — Goggiano Dionigi, id., L. 612 — Cuomo Giuseppe, id., L. 612 — Longo Antonio, id., L. 612 — Vecchio Antonio, id., L. 612 — Casini Isidoro, id., L. 612 — Cisotto Agostino, id., L. 1008 — Cerantola Antonio, id., L. 612 — Randi Alfredo, id., L. 1008 — Denti Aldo, id., L. 612 — Favato Giovanni, caporale, L. 1344 — Iacovetti Tommaso, soldato, L. 1008 — Vendrame Giuseppe, id., L. 612.

Farinola Francesco, soldato, L. 612 — Bove Forgiot Francesco, id., L. 1008 — Burlando Luigi, id., L. 1008 — Bodiglio Carlo, id., L. 612 — Dulci Amedeo, id., L. 1008 — Balduzzi Francesco, caporale maggiore, L. 720 — Dell'Atti Giuseppe, soldato, L. 612 — De Santis Pasquale, id., L. 612 — Spolaor Attilio, caporale, L. 720 — Curti Pietro, soldato, L. 612 — Barbano Costanzo, id., L. 1008 — Carta Antonio, id., L. 612 — Rago Rocco, id., L. 612 — Vapori Venanzio, id., L. 1008 — Perri Pasquale, id., L. 1008 — Carrani Omero, id., L. 612 — Floris Francesco, id., L. 612 — Torre Bartolomeo, id., L. 612 — Marcassa Angelo, id., L. 612 — De Donà Eugenio, id., L. 612 — Maschietto Basilio, id., L. 612 — Dughera Francesco, caporale, L. 1680 — Barassi Santo, id., L. 1344 — Cisterna Umberto, soldato, L. 1008.

Quaretta Luigi, soldato, L. 612 — Fontana Elio, id., L. 612 — Riffero Pietro, id., L. 612 — Tambalo Pietro, id., L. 612 — Vigolini Dismo, id., L. 1008 — Valtez-Brenta Raimondo, id., L. 612 — Nardi Giovanni, id., L. 612 — Motta Luigi, id., L. 612 — Nucci Marco, id., L. 612 — Caprani Primo, id., L. 1008 — Guiatti Giovanni, id., L. 1008 — Gagliardi Sante, id., L. 612 — Calandro-Sebastianello Antonio, id., L. 612 — Recchia Orazio, id., L. 612 — Vedovato Guglielmo, id., L. 612 — Castellucci Luigi, caporale, L. 1344 — Pardini Amedeo, soldato, L. 1008 — Trinchera Vincenzo, id., L. 1008 — Falla Pasqualino, id., L. 612 — Attucci Armando, id., L. 612 — Corridori Corrado, id., L. 1008 — Tonetti Amedeo, id., L. 1008.

Vedove.

Albanese Maria di Di Gruttola Luigi, soldato, L. 630 — Lungo Loreta di Accapezzato Antonio, id., L. 630 — Cretier Maria di Iacquemina Pietro, id., L. 630 — Antelmi Clementina di Favari Cesare, caporale, L. 840 — Norla Angela di Sanguigni Umberto, soldato, L. 630 — Semenza Maria di Bonesi Domenico, id., L. 630 — Cattorini Pierina di Rifi Riccardo, id., L. 630 — Protto Giuseppina di Relvi Giuseppe, id., L. 730 — Ranzato Giovanna di Sambo Luigi, id., L. 680 — Mirra Ersilia di Nardone Lorenzo, id., L. 630 — Griffini Cesira di Guatelli Angelo, caporale, L. 840 — Peveri Giulia di Arghenini Armando, id., L. 840 — Seccia Maria di Marzicano Gennaro, id., L. 840 — Giorgi Elvira di Sterpi Alfredo, soldato, L. 630.

Lupo Carmelina di Terranova Sebastiano, soldato, L. 630 — Forte Maria Assunta di Armenti Carmine, soldato, L. 630 — Berra Maria di D'Anzul Valentino, id., L. 630 — Boezio Catterina di Comini Domenico, id., L. 630 — Piani Affortunata di Bravetti Giuseppe, id., L. 630 — D'Amato Santina di Marchitiello Raffaele, caporale, L. 840 — Soncini Carolina di Bertocchi Adelino, id., L. 630 — Richiardi Maria di Richiardi Giov. Batt., caporal maggiore, L. 840 — Cerbini Francesca di Politi Giuseppe, soldato, L. 630 — Coppola Colomba di Improda Raffaele, id., L. 630 — Biancanelli Francesca di Leoncini Virgilio, id., L. 630 — Manciulli Argene di Batistoni Cesare, id., L. 630 — Servadio Enrica di Gagliardini Cesare, id., L. 630 — Iaconis Teresa di Marra Giuseppe, id., L. 630.

Riboni Teresa di Cerri Luigi, soldato, L. 630 — Giorgi Maria di Mattocci Cesare, caporale, L. 1720 — Papa Vincenza di Lo Pizzo Sebastiano, soldato, L. 630 — Carlevato Amabile di Gatto Antonio, id., L. 630 — Canigiani Rosa di Iozzelli Pietro, id., L. 630 — Ceruti Celestina di Bianchi Angelo, id., L. 630 — Campanella Maria di Brunetti Giuseppe, id., L. 630 — Laffi Livia di Rossi Enrico, id., L. 630.

Gorla Maria di Monti Enrico, soldato, L. 1720 — Riva Luigia di Solari Sebastiano, caporale, L. 990 — Attolico Angela di Manzari Antonio, soldato, L. 630 — Puschiasis Anna di Brumasso Umberto, id., L. 630 — Bufarini Alessandra di Ascani Marino, id., L. 630 — Anteghini Angelina di Bertelli Giuseppe, id., L. 680 — Bartolini Carmelina di Combarini Ciro, id., L. 630 — Bertero Maggiorina di Festa Bernardo, id., L. 630 — Baroncini Dolila di Cini Mario, caporale, L. 890 — Ferlini Agnese di Davallo Gaetano, soldato, L. 630 — Ferrari Alberta di Simonini Artemio, L. 630 — Lorenzini Angela di Biondi Luigi, id., L. 630 — Di Bianco Giovanna di Zarro Pietro, caporale maggiore, L. 840 — Ciliberti Maria di Rinaldi Pasquale, sergente, L. 1120 — Sani Agata di Rossi Gustavo, soldato, L. 680 — Gullotta Natala di Baciocchi Giuseppe, id., L. 630 — Tampieri Teresa di Benedetti Antonio, id., L. 630 — Nossa Caterina di Giussani Angelo, id., L. 730.

Neri Agnese di Veronesi Arcangelo, caporale, L. 840 — Santolini Cornelia di Timossi Paolo, maggiore, L. 2000 — Cabrelle Angela di Tiso Cesare, soldato, L. 630 — Costielli Carosina di Guarnieri Giuseppe, id., L. 680 — Amicito Rosa di Scapporale Salvatore, id., L. 630 — Fior Regina di De Luca Pietro, id., L. 630 — Ferigo Lucia di Ferigo Vittorio, id., L. 630 — Celli Filomena di Fazio Francesco, id., L. 630 — Luccaroli Eleonora di Papi Angelo, id., L. 630 — Cancellieri Anna di Pratelli Claudio, id., L. 630 — Cocchi Giuseppina di De Carli Enrico, id., L. 630 — Guidetti Emilia di Palmieri Giuseppe, id., L. 780 — Sighinolfi Emma di Francesconi Cesare, id., L. 780 — Sargenti Catterina di Barozzini Angelo, id., L. 780 — Ferri Francesca di Duchini Giuseppe, id., L. 630 — Ranieri Adelia di Mozzoni Enrico, caporale maggiore, L. 840 — Ghilardi Regina di Snielli Severino, id., L. 840 — Vinciguerra Margherita di Suppa Salvatore, soldato, L. 630 — Masoni Artenice di Mordonini Venuto, id., L. 630 — Galli Rosa di Greco Pasquale, id., L. 630.

Canziani Maria di Lazzati Giovanni, soldato, L. 630 — Natale Giovanna di Cece Giovanni, id., L. 630 — Stefanello Marianna di Vezzaro Pietro, id., L. 630 — Palazzesi Rina di Ricucci Riccardo, id., L. 630 — Palladino Gaetana di Curci Nicola, id., L. 620 — Puricelli Teresa di Curioni Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Trezzi Cristina di Rossi Filippo, soldato, L. 630 — Laccarini Maria di Rizzotti Alfonso, caporale, L. 630 — Consoli Santina di Cintura Pietro, capitano, L. 1720 — Blandino Giacinta di Blandino Domenico, soldato, L. 630 — Burriconi Terzina di Chiavacci Annibale, caporale, L. 840 — Di Domenica Angela di Abiuso Pasquale, soldato, L. 630 — Pastorelli Maria di Lanteri Luigi, appuntato, L. 630 — Crucitti Maria di Percino Giuseppe, soldato, L. 630.

Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3-6 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di febbraio e marzo 1917.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fascicolo 3-6 del *Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio*, supplemento del *Bollettino della proprietà intellettuale.*

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
25-1-1917	Consiglio Achille & C. Successori Gabriele Consiglio (Società in Accomandita semplice), a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoi	151-38	16309	14-2-1917
18-1-1917	Tullis John & Son Limited, a Glasgow (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoi; pelli gregge, lavorate e finite; cinghie, corregge e tacchetti Già registrato nella Gran Bretagna al n. 5319	151-56	16316	9-3-1917
16-11-1916	Whitecross Company Limited, a Warrington, Lancaster (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli non lavorati e parzialmente lavorati, impiegati nelle costruzioni metalliche Già registrato nella Gran Bretagna al n. 20558	151-62	16258	19-3-1917
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili)**			
4-1-1917	Aitken, Melrose & Company, Limited, a Edinburgh, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè, caffè e coca	151-35	16275	14-2-1917
9-3-1917	« Cantine Marchese Fassati ». (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini	151-89	16359	29-3-1917
14-1-1917	Corradini Raimondo (Ditta), a Guastalla (Reggio Emilia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale	151-51	16290	9-3-1917
6-3-1917	Corradini Raimondo (Ditta), a Guastalla (Reggio Emilia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale	151-78	16354	26-3-1917
13-3-1917	Fabbrica Italiana Surrogati di Caffè « Italia »	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogato di caffè	151-90	16363	29-3-1917
20-1-1917	Parrella, Jubin & C.ia (Ditta), a Montevideo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salse e condimenti in generale e specialmente salsa di pomidoro Già registrato nell'Uruguay al n. 6447	151-53	16296	9-3-1917
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori, e bevande diverse.**			
1-12-1916	Mazza Giuseppe, a Monte Valenza (Alessandria)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: acqua minerale naturale	151-81	16245	29-3-1917
20-1-1917	Parrella, Jubin & C.ia (Ditta), a Montevideo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bibite e liquori in generale Già registrato nell'Uruguay al n. 6446	151-52	16295	9-3-1917
4-10-1916	Sarti Luigi & Figli (Ditta), a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cognac	151-42	16181	22-2-1917
23-1-1917	Zappelli Vincenzo (Ditta), a Jesi (Ancona)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	151-68	16303	19-3-1917
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
10-1-1947	Mc Clinton's Limited, a Donaghmore, Irlanda	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie, sapone profumato, preparati per i denti ed i capelli, cosmetici, polveri da sacchetti, polveri da toletta e saponi Già registrato nella Gran Bretagna al n. 374383	151-54	16298	9-3-1917

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-1-1917	Vinolia Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie (inclusi oggetti di toletta, preparati per denti e capelli e saponi profumati) Già registrato nella Gran Bretagna al n. 371425	151-55	16300	9-3-1917
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
18-1-1917	Suckling William and Sons (Ditta), a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli d'argento e placcati Già registrato nella Gran Bretagna al n. 359303	151-36	16293	14-2-1917
18-1-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli d'argento e placcati Già registrato nella Gran Bretagna al n. 359920	151-37	16294	14-2-1917
20-12-1916	Sunbeam Motor Car Company, Limited, a Wolverhampton (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna e loro parti, per aeroplani e veicoli a motore (eccezion fatta per i motocicli) Già registrato nella Gran Bretagna al n. 369895	151-34	16263	14-2-1917
19-1-1917	Vergottini Stefano & C. (Ditta), a Valmadrera (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un tipo di piccolo chiodo	151-48	16319	22-2-1917
18-11-1916	« Whitecross Company, Limited », a Warrington, Lancaster (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: corde metalliche, reticolati metallici, reti metalliche, chiodi e ribaditi metallici. Già registrato nella Gran Bretagna al numero 361922	151-63	16259	19-3-1917
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.**			
10-4-1916	Crosbee Thomas & Sons, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele d'accensione elettriche, valvole fusibili elettriche, commutatori elettrici e altre suppellettili elettriche in generale: corni, cornetti e segnali d'allarme elettrici e meccanici, lampade elettriche e ogni sorta di accessori per illuminazione, guarnizioni metalliche per coperchi, cappucci, cappelli, porte, seggi, paraventi degli automobili e chincaglierie in generale per vetture e veicoli motori. Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 348190 e 363663	151-31	16239	1[illegible]-2-1917
26-2-1917	Johansson Carl Edvard, a Eskilstuna (Svezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili e strumenti che servono per misurare. Già registrato in Svezia al n. 19261	151-60	16338	9-3-1917
13-2-1917	Marelli Ercole & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agitatori d'aria mossi elettricamente	151-84	16332	29-3-1917
13-2-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agitatori d'aria mossi elettricamente	151-85	16333	29-3-1917
13-2-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agitatori d'aria mossi elettricamente	151-86	16334	29-3-1917
13-2-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agitatori d'aria mossi elettricamente	151-87	16335	29-3-1917
11-10-1916	« Raggio-Film » (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche	151-33	16199	14-2-1917
10-3-1917	Scagliotti Giuseppe, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici per fotografia	151-88	16336	29-3-1917

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
17-1-1917	Boffelli Gino, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per l'impermeabilizzazione delle malte di cemento Portland	151-45	16314	22-2-1917
		CLASSE IX. — Materiali e articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
24-11-1916	« Manifatture Martiny » (Società in Accomandita Semplice), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto in amianto.	151-64	16260	19-3-1917
17-1-1917	Minonzio Federico, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per aumentare il potere calorifico dei combustibili	151-46	16315	22-2-1917
14-2-1917	Società Anonima per l'Incandescenza a gas Auer in Italia, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: reticelle per lumi a gas	151-49	16324	22-2-1917
14-2-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: reticelle per lumi a gas	151-50	16325	22-2-1917
2-2-1917	Tapparelli Mario, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale mattonella di carbone fossile o comunque combustibile	151-73	16328	26-3-1917
		CLASSE X. — Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giocattoli e oggetti diversi per sport.			
12-1-1917	Società Italiana Giocattoli ed Affini, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giocattoli e affini	151-67	16302	19-3-1917
		CLASSE XII. — Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria, o trasporti in genere.			
3-2-1917	Cadillac Motor Car Company, a Detroit, Michigan (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili	151-70	16312	19-3-1917
10-1-1917	Rossi rag. A. G. & C. (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accessori e parti staccate per aviazione e locomozione aerea, automobili e motociclette	151-39	16310	14-2-1917
19-2-1917	Sunbeam Motor Car Company Limited, a Wolverhampton (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aeroplani e navi aeree Già registrato nella Gran Bretagna al n. 375235	151-58	16336	9-3-1917
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi.			
26-1-1917	Centenari & Zinelli (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti, bretelle e mercerie	151-57	16321	9-3-1917
14-2-1917	Phillips' Patents, Limited, Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dispositivi per impedire alle calzature di scorrere in su o in giù sul calcagno Rivendicazione di priorità - Gran Bretagna - Certificato di registrazione n. 375124	151-75	16339	26-3-1917
3-3-1917	Rossi Giuseppe (Ditta), a Montevarchi (Arezzo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli di feltro in genere per uomo e per signora	151-79	16357	26-3-1917
6-2-1917	Società Lombarda Gomma, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di gomma, particolarmente salvatacchi di gomma	151-83	16330	29-3-1917
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
4-12-1916	Morland & Impey Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fogli di carta, buste o carta e oggetti di cancelleria in genere	151-44	16265	22-2-1917

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene.**			
3-2-1917	Accordini Adolfo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze medicinali lassative	151-74	16329	20-3-1917
6-2-1917	Asquith William George, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche preparate per usarsi nella medicina e farmacia. Già registrato nella Gran Bretagna al n. 374966	151-40	16313	14-2-1917
24-10-1916	Baldacci Valentino, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	151-61	16203	19-3-1917
12-1-1917	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	151-66	16291	19-3-1917
14-3-1916	Bartoli Ottorino, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico per le ragadi	151-32	16120	14-2-1917
23-2-1917	Braccio L. Alessandro, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto iniettabile da usarsi per anestesia generale	151-59	16337	9-3-1917
9-12-1916	Conti Ettore, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici	151-65	16280	19-3-1917
19-1-1917	Istituto Farmacoterapico Lombardo (Ditta), a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti e specialità farmaceutiche	151-47	16318	22-2-1917
23-1-1917	Migliaccio Antonio, proprietario della Farmacia Nazionale, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	151-69	16308	19-3-1917
13-3-1917	Verde Emiliano, a San Giorgio a Cremano (Napoli)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	151-77	16351	26-3-1917
19-2-1917	Vescovi Mario, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquido disinfettante	151-76	16340	26-3-1917
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
13-1-1917	Gelpi Attilio & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato di solfuro di zinco bianco	151-82	16290	29-3-1917
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi**			
31-8-1916	D. Anderson & Son Ltd., a Londra e Tapparelli Mario, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale preparato anticorrosivo per metalli in genere	151-41	16163	22-2-1917
18-11-1916	Fabbrica Candele Steariche di Mira (Società anonima), a Mira (Venezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lisciva liquida	151-43	16226	22-2-1917
20-5-1916	Keating Thomas (Ditta), a Londra e O' Sullivan Beare Daniel Robert, a Netley, Hampshire (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze insetticide e ogni altra sostanza chimica usata per scopi agricoli, orticoli, veterinari e sanitari	151-71	16013	26-3-1917
20-5-1916	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze insetticide e ogni altra sostanza chimica usata per scopi agricoli, orticoli, veterinari e sanitari	151-72	16014	26-3-1916
10-3-1917	Valsecchi & Morosetti (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici e di profumeria di ogni genere, saponi da toletta; essenze, aromi per la fabbricazione di liquori sciroppi, vermouth, ecc. e qualsiasi altro prodotto congenere	151-80	16360	26-3-1917

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate dal giornale *Les marques internationales.*

Roma, 18 luglio 1917.

Per il direttore: G. GIULIOZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 35, dal 27 agosto al 2 settembre 1917.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria . . .	Casale Monferrato .	—	1	—	1
Bari delle Puglie.	Bari delle Puglie .	—	2	—	2
Cagliari	Iglesias	—	1	—	1
Catanzaro . . .	Monteleone di Cal.	1	1	1	1
Cremona	Crema	—	1	—	1
Cuneo	Alba.	—	2	—	2
»	Mondovì	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Milano	Lodi	1	—	1	—
Novara	Novara	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	—	3	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	2	1	2	1
Reggio di Calabria	Gerace Marina . .	—	3	—	5
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia .	—	1	—	2
Sassari	Alghero	—	1	—	1
»	Nuoro	—	2	—	2
»	Tempio Pausania .	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		8	15	9	28
Carbonchio sintomatico.					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita . .	—	1	—	4
Modena	Modena	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	—	2	—
Verona	Verona	1	—	1	—
		3	3	3	6
Afta epizootica.					
Alessandria . . .	Alessandria.	1	—	2	—
»	Asti	—	1	—	2
»	Casale Monferrato .	1	—	2	—
»	Novi Ligure	1	1	1	1
Ancona	Ancona	—	5	—	6
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr. .	4	5	11	17
»	Avezzano	3	—	27	24
»	Cittaducale	5	2	19	6
Segue: Afta epizootica.					
Aquila degli Abr.	Sulmona	1	—	8	—
Arezzo	Arezzo	2	—	12	—
Ascoli Piceno . .	Ascoli	5	1	25	8
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Clusone	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	1	3	3
»	Imola	1	—	1	—
Brescia	Breno	5	—	10	—
»	Brescia	1	1	3	1
»	Chiari	1	—	1	1
»	Salò	1	—	1	1
Campobasso . . .	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Gaeta	2	—	4	—
»	Piedimonte d'Alife .	2	—	12	—
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Como	Como	1	—	1	—
»	Lecco	—	3	—	12
»	Varese.	1	—	1	—
Cremona	Casalmaggiore . . .	2	1	2	1
»	Cremona	3	—	3	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
»	Mondovì.	2	—	3	—
»	Saluzzo	1	—	2	—
Firenze	Firenze	3	—	4	—
Forlì.	Cesena	1	—	1	—
»	Rimini.	1	—	1	—
Genova	Albenga	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	12
Macerata	Camerino	8	—	171	—
»	Macerata	3	—	14	—
Mantova	Mantova	4	—	4	1
Massa e Carrara .	Massa	3	—	27	—
Messina	Mistretta	1	—	1	—
Milano	Lodi	1	2	1	4
»	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	1	1
»	Pavullo nel Frign.	4	—	10	5
Novara	Varallo	3	—	6	5
Palermo	Cefalù	1	—	11	—
»	Termini Imerese . .	—	1	—	1
Parma.	Borgo San Donnino.	1	—	1	—
»	Parma	1	—	2	2
Pavia	Mortara	3	—	3	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pavia	Pavia	2	1	3	1
»	Voghera	7	1	9	1
Perugia	Foligno	1	—	10	5
»	Perugia	—	2	—	4
»	Spoleto	5	—	73	5
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	1	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	2
»	Piacenza	2	1	2	2
Pisa	Pisa	2	—	6	—
Ravenna	Faenza	1	—	5	—
»	Ravenna	3	—	9	3
Reggio nell'Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio nell'Emilia	—	1	—	2
Roma	Roma	3	—	6	—
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	6	—	6	—
Rovigo	Rovigo	2	—	3	—
Sondrio	Sondrio	7	2	10	7
Teramo	Penne	2	—	6	1
»	Teramo	1	—	1	1
Torino	Aosta	5	—	50	1
»	Susa	4	1	17	12
»	Torino	5	—	7	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Cividale del Friuli	3	—	3	—
»	Udine	5	—	8	5
Venezia	Venezia	5	2	7	2
Verona	Verona	1	—	1	—
		173	39	710	166

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Sulmona	2	—	4	—
Arezzo	Arezzo	3	—	32	—
Avellino	Avellino	—	1	—	2
Bergamo	Bergamo	1	1	1	1
»	Treviglio	2	—	2	—
Bologna	Bologna	—	3	—	9
»	Imola	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	1	2	1
»	Isernia	1	—	2	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	1	—	2	—
Chieti	Lanciano	2	—	9	—
»	Vasto	—	1	—	3
Cremona	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	1
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	6	—
Napoli	Casoria	1	—	1	4
»	Pozzuoli	1	—	2	2
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Pavia	Pavia	1	2	1	2
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	3
Siena	Montepulciano	2	—	2	—
»	Siena	3	—	3	—
Teramo	Teramo	2	1	11	2
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		33	15	90	34

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Genova	Genova	1	—	1	—
Novara	Vercelli	2	—	2	—
Parma	Borgo San Donnino	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
		5	1	5	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Napoli	Casoria	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	3	2	3

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle P. (*a*)	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Caserta (*a*)	Caserta	—	1	—	1
»	Nola	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	2	—	4	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Udine	Udine	—	2	—	2
		3	7	5	7

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	—	5	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		1	1	5	1

(*a*) Sospetta.

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr.	4	—	37	—
»	Avezzano	4	—	4	—
»	Cittaducale	1	—	47	—
»	Sulmona	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
»	Bari delle Puglie	1	—	7	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Vercelli	—	2	—	2
Palermo	Palermo	2	—	2	—
»	Termini Imerese	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	2	—
Roma	Velletri	1	—	1	—
Udine	Udine	1	—	1	—
Venezia	Venezia	2	—	2	—
		21	4	110	4

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	1	—	1	—
»	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	2	—	4	—
Roma	Roma	1	—	1	—
	Velletri	1	—	1	—
		6	—	8	—

Barbone dei bufali.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Potenza	Matera	1	—	1	—

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Caserta	Nola	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
		—	2	—	

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr.	—	1	—	1
»	Avezzano	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	—	2	—	13
		1	3	1	14

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	17	33	37
Carbonchio sintomatico	5	6	9
Afta epizootica	44	212	876
Malattie infettive dei suini	24	48	124
Morva	5	6	6
Farcino criptococcico	5	5	5
Rabbia	7	10	12
Colera dei polli	2	2	6
Rogna	10	25	114
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	6	8
Barbone dei bufali	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2
Influenza del cavallo	2	4	15

MINISTERO DEL TESORO.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1917:

Traversa Felice, ufficiale di ragioneria di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 4 maggio 1917, con l'annuo assegno di L. 1250.

Con decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1917:

Del Tufo Stanislao, ufficiale di ragioneria di 5ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 1917, con l'annuo stipendio di L. 2000.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle privative.

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1917:

Maletti Giuditta, maestra nelle manifatture dei tabacchi, è, a sua domanda, collocata a riposo per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° giugno 1917.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
586694	3.50 %	675361	Arioli Ermenegildo fu Pietro, domiciliato a Gavirate (Como). Vincolata . . . . L.	492.50
532948		106834	Chiesa parrocchiale dei Vergini in Napoli, rappresentata dal parroco pro-tempore. Vincolata . . . . »	140 —
573079	3.50 % A	5219 assegno provvisorio	Panzardi Biase fu Giovanni, domiciliato in Castelluccio Superiore (Potenza) . . . . »	2 33
561123	5 % Debito creditori legali napoletani	9376	Cappellania familiare ordinata da Laura Lasco in Napoli, con usufrutto del cappellano pro-tempore . . . . »	114 24
561008	3.50 %	536147	Iacontini Giuseppina di Francesco-Paolo moglie di Ragognetti Giovanni, domiciliata a Polla (Salerno) . . . . »	101 50
380974	5 %	914779 Solo certificato di nuda proprietà	**Per la proprietà**: De Lieto-Vollaro Emilia di Roberto, minore sotto la curatela del marito Attilio Romano, domiciliata in Napoli . . . . » **Per l'usufrutto**: Verde Michele fu Antonio. Vincolata per dote della titolare.	30 —

Roma, 30 aprile 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 settembre 1917, in L. 149,52.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 13 settembre 1917, da valere per il giorno 14 settembre 1917:

Franchi	134 62 1/2	Dollari	7 78 1/2
Lire sterline . .	37 03	Pesos carta . . .	3 36
Franchi Svizzeri .	166 45	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *14 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 843).

Lungo tutta la fronte pioggie dirotte hanno limitato grandemente l'attività combattiva.

Cadorna.

Settori esteri.

Nessun avvenimento di eccezionale importanza si è prodotto in queste ultime ventiquattro ore su tutti i settori del teatro della guerra. Quantunque dalla Fiandra all'Alsazia continui senza interruzione l'offensiva degli alleati, non può dirsi ancora ch'essi abbiano realizzato tali guadagni da spostare completamente la situazione strategica in proprio favore; perchè i tedeschi dimostrano un'accanita resistenza dovunque, rafforzandosi ogni giorno di più col portare sulla linea di combattimento nuove truppe, che prelevano dalla Curlandia e dalla Polonia, ove l'efficienza russa è tuttavia debole. In ogni modo, la situazione degli anglo-franco-belgi, nonostante questa resistenza, si mantiene sempre buona, tanto dal lato militare, quanto da quello strategico.

In Macedonia i francesi hanno conseguito ieri nuovi vantaggi nella regione dei laghi, raggiungendo Mumolista, presso Ochrida.

Secondo comunicati dell'Ammiragliato britannico, velivoli navali inglesi hanno bombardato ieri con successo, ritornando incolumi, parecchi aerodromi e depositi di munizioni tedeschi nel Belgio.

Dalla statistica settimanale odierna delle navi mercantili entrate ed uscite dai porti francesi risulta che sopra un movimento di 2032 navi solo una nave al disopra delle 1600 tonnellate e 3 al disotto sono state affondate da sottomarini nemici.

Sulla situazione dei belligeranti nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica più particolareggiate informazioni con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: In Belgio la lotta d'artiglieria si è mantenuta violenta nella regione di Bixschoote.

Sul fronte dell'Aisne, la nostra artiglieria, dominando le batterie

tedesche, particolarmente attive nella regione a sud di Juvincourt, ha reso impossibile ogni attacco di fanteria.

In Champagne respingemmo parecchi colpi di mano nemici nei settori di Main de Massiges, ad est della collina di Le Mesnil, a nord e a nord-ovest di Saint Hilaire.

Nella regione di Mons attività abituale delle due artiglierie.

Attività reciproca dell'artiglieria sulla riva destra della Mosa, nella regione di Caurières, senza azione di fanteria.

In Alsazia un nostro colpo di mano sulle trincee tedesche ad ovest del villaggio di Bonhomme ci ha permesso di ricondurre prigionieri.

La notte scorsa aeroplani tedeschi bombardarono la regione di Dunkerque.

La nostra aviazione bombardò con successo Hoeled, Cortemark, Guts, Geite, Lindenken, Staden e i campi di aviazione a nord-ovest di Thourout.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Azioni di artiglieria intermittenti nel Belgio, a sud di Nordschoote, sul fronte a nord dell'Aisne, nella regione degli altipiani e sulle due rive della Mosa, ove l'energia delle nostre risposte ha fatto tacere in più punti le batterie avversarie.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Nostre pattuglie hanno catturato durante la notte alcuni prigionieri nel settore di Lens. L'artiglieria nemica è stata attiva nei pressi di Bullecourt, a sud-est di Messines e a nord di Langemarck.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Dopo un'ora di violento bombardamento il nemico riuscì la scorsa notte a penetrare nelle nostre trincee ad est di Bullecourt donde fu cacciato dopo una viva lotta. Esso lasciò morti sul terreno e prigionieri nelle nostre mani.

Siamo riusciti con un colpo di mano durante la notte in vicinanza di Oppy.

I tedeschi hanno aperto stamane di buon'ora un violento bombardamento sopra un fronte di oltre 1600 metri a nord e a nord-est di Langemarck ed hanno attaccato in forze, ma sono stati respinti dopo un'aspra lotta ed hanno subito gravi perdite.

PARIGI, 13. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 13 corr., dice:

Viva attività dell'artiglieria nella regione di Monastir. Nella regione dei laghi le nostre truppe hanno raggiunto Mumulista sulla riva occidentale del lago di Ochrida e la quota 1704, dieci chilometri a nord-ovest di Mumulista. Nelle giornate dell'11 e del 12 esse hanno preso 160 prigionieri, due cannoni da montagna e tre mitragliatrici.

CRONACA ITALIANA

La Missione anglo-americana, che nei giorni scorsi ha visitato la fronte italiana, è giunta in Roma per ringraziare il Governo della cordiale ospitalità ed esprimere la sua profonda ammirazione per il nostro esercito, di cui ha avuto modo di apprezzare le alte virtù militari e la perfetta organizzazione.

La Missione, di cui, come è noto, fanno parte il dott. Sayer, genero del presidente Wilson, ed il dott. Kelman, accompagnata dal capitano Garda, è stata ricevuta dall'on. ministro Scialoja che ha intrattenuto i componenti in cordiale colloquio, per circa un'ora.

Mostra garibaldina. — Il 20 corrente sarà inaugurata a Milano la Mostra dei cimeli garibaldini che tanto reverente concorso di visitatori ebbe a Roma. Il Municipio di Roma sarà rappresentato alla inaugurazione dall'assessore avv. Di Benedetto.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale hanno raggiunto la somma di L. 14.807.510,29.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BUENOS AIRES, 12. — In seguito alla pubblicazione della conferma ufficiale dei dispacci del ministro tedesco Luxburg (relativi all'affondamento delle navi argentine *senza lasciarne traccia*), la agitazione aumenta. I pompieri e numerose forze di polizia proteggono gli edifici tedeschi, la Legazione, il Consolato ed il club tedesco.

Parecchi negozi sono stati saccheggiati, il palazzo del club tedesco è stato incendiato. La folla ha attaccato gli uffici del giornale *Union*. Sono stati pronunciati discorsi chiedenti la rottura delle relazioni con la Germania. I dimostranti hanno incendiato gli uffici della *Gazeta de Espana*, tre alberghi e parecchie librerie e birrerie tedesche.

BUENOS AIRES, 13. — L'introduttore del corpo diplomatico, Barilari, si è presentato alle 11,30 alla Legazione di Germania ed ha consegnato al segretario una nota, pregandolo di comunicarla all'incaricato d'affari tedesco, conte di Luxburg, assente.

La nota dice: Vostra Eccellenza avendo cessato di essere « persona grata », il Governo le rimette i passaporti per ordine del presidente della Repubblica. L'introduttore del corpo diplomatico ha istruzione di facilitare la partenza immediata di Vostra Eccellenza dal territorio della Repubblica. Firmato: *H. Pueyrredon*.

BUENOS AIRES, 13. — Il Governo ha inviato alla Germania una nota, nella quale dichiara che apprezza la forma grande ed elevata con cui la Germania risolse il reclamo dell'Argentina, per l'affondamento delle navi, ma deplora di dover dire che il conte Luxburg cessa di essere persona grata, in seguito ai dispacci pubblicati, e perciò gli fa consegnare i passaporti.

BASILEA, 13. — Si ha da Sofia in data 12 corrente che alle 4,20 è morta la Regina Eleonora.

PIETROGRADO, 13. — Il presidente del Consiglio Kerenski assume le funzioni di generalissimo e pubblica un ordine del giorno all'esercito e alla flotta, nel quale dice fra l'altro: « Il tentativo insensato di rivolta dell'esercito organizzato dall'ex-generalissimo e da alcuni generali ha avuto un completo insuccesso. I colpevoli saranno tradotti dinanzi alla giustizia rivoluzionaria marziale. La soluzione della rivolta senza effusione di sangue ha dimostrato il buon senso del popolo russo.

Che ciascuno, soldato o generale, sappia che ogni insubordinazione al potere sarà d'ora innanzi punita senza pietà. Nel momento attuale tutte le forze della nazione debbono essere dirette anzitutto verso la difesa della patria contro il nemico esterno ».

PIETROGRADO, 13. — È opinione generale che Korniloff non tenterà di continuare l'impresa. Il ministro del lavoro ha dichiarato che l'avventura del generale Korniloff è fallita definitivamente. Il quartiere generale si è arreso.

PIETROGRADO, 13. — Kaledin, *ataman* dei cosacchi, ha fatto arrestare, a Rostov sul Don, i membri del locale Comitato dei delegati operai e militari.

PARIGI, 14. — I giornali hanno da Pietrogrado: Corre voce che l'avanguardia dei cosacchi sia stato vista nei sobborghi della capitale.

STOCCOLMA, 14. — Secondo un telegramma da Pietrogrado, il generalissimo Kerensky coi membri del Governo provvisorio marcerebbe alla testa di un esercito contro le truppe del generale Korniloff, le quali sarebbero a 14 chilometri da Pietrogrado.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.